ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Determinazione del Direttore

n° 131 del 21/05/2020

OGGETTO:SERVIZIO DI LAVORAZIONE DELLE SPOGLIE DI CINGHIALI E LORO COMMERCIALIZZAZIONE. MODIFICA DEL CONTRATTO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;
- Viste le schede B2a1 del Piano per la performance 2014 e la scheda B1b2 del Piano per la Performance 2016, relativa ai piani di controllo di specie alloctone, del cinghiale in particolare;
- Preso atto di quanto disposto dal Regolamento CE n. 178/2002 del 28.01.2002, che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare;
- Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29.04.2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- Visto il Regolamento CE n. 853/2004 del 29.04.2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale e il Regolamento CE n. 854/2004 del 29.04.2004;
- Preso atto delle Deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte (DGR n. 13-3093, del 12.12.11) e della Regione Autonoma Valle d'Aosta (DGR n. 137, del 27.01.2012);
- Preso atto di quanto disposto dal Consiglio direttivo di questo Ente con Deliberazione n. 6, del 29 gennaio 2015, in merito all'approvazione del nuovo Regolamento per l'affidamento e la destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e per la cessione di animali sottoposti a piani di controllo destinati all'alimentazione umana;
- Preso atto di quanto disposto dal suddetto Regolamento, in particolare di quanto contenuto nell'art. 3, in merito alla Procedura di gestione delle spoglie animali destinate al consumo umano;
- Richiamata integralmente la Determinazione del Direttore n. 114 del 07.05.2020 in cui si affidava il servizio triennale per la lavorazione delle carcasse di cinghiale alla Cooperativa “La Kiuva”, con sede in Fraz. Pied de Ville, 42 - 11020 Arnad (AO) e si approvava il contratto che disciplina l'iter procedurale da seguire in merito al conferimento, al ritiro delle carcasse di cinghiale ed alla vendita della carne lavorata, nel rispetto delle norme suddette;

- Verificato che il contratto approvato dalla suddetta Determinazione n. 114 del 07.05.2020 nel frattempo ha subìto una lieve modifica all'interno dell'art. 5, *Condizioni di vendita, costi e pagamenti;*

- Preso atto che il nuovo articolo n. 5, rispetto a quello approvato nella succitata Determinazione, è quello qui di seguito indicato (in sottolineato la parte modificata): "*La Cooperativa si impegna a versare € 3/Kg, IVA e tutti altri oneri compresi, calcolati sul 60% del peso degli animali eviscerati recapitati alla Cooperativa, giudicati idonei al consumo a seguito della visita sanitaria USL ed esame trichinoscopico laddove richiesto, e, nel contempo, l'Ente avrà diritto a riacquistare fino al 50% delle carcasse lavorate (consegnate in sesti, quarti o altra pezzatura concordata, sottovuoto) al prezzo di € 6/kg (gli importi si intendono IVA al 10% inclusi). L'Ente si avvale della facoltà di cedere la possibilità di acquisto del suddetto 50% a terzi, sulla base di quanto stabilito dal "Regolamento per l'affidamento e la destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e per la cessione di animali sottoposti a piani di controllo destinati all'alimentazione umana" e da specifica Determinazione dirigenziale. In questo caso l'acquisto avverrà direttamente da parte dei singoli acquirenti autorizzati, senza alcuna intermediazione da parte dell'Ente, il quale si impegna a rilasciare agli aventi diritto una lettera di certificazione da esibire alla Cooperativa al momento dell'acquisto delle carni. Ai pagamenti tra la Cooperativa e l'Ente sarà provveduto mediante emissione di mandati di pagamento bancari, dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture stesse. La Cooperativa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche*".

- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno… mediante autonomi poteri di spesa…";

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2020;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare la succitata modifica all'articolo n. 5 del contratto con la Soc. Coop. La Kiuva, in merito al servizio di lavorazione delle spoglie di cinghiale ottenute dal piano pluriennale di controllo della specie attuato da addetti del Corpo di Sorveglianza del PNGP, di cui alla precedente D.D. n. 114 del 07.05.2020;
2. di approvare il nuovo contratto (allegato "A1") che disciplina l'iter procedurale da seguire in merito al conferimento, al ritiro delle carcasse di cinghiale ed alla vendita della carne lavorata, nel rispetto delle norme suddette;
3. di lasciare invariata la D.D. n. 114 del 07.05.2020 che si richiama integralmente ai fini del presente atto, in tutte le parti rimanenti.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.